

- 1) detti serbatoi siano stati fissati in modo stabile da un concessionario del costruttore o da un carrozziere, con una sistemazione permanente che consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che per il funzionamento dell'impianto frigorifero, e
- 2) tale sistemazione miri a dotare il mezzo di trasporto, (motrice e contenitore) di un'autonomia che consenta la realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - a) prevenire le difficoltà di rifornimento nei paesi in cui la distribuzione di carburante è precaria, o la scadente qualità della sua raffinazione lo rende pericoloso per i veicoli;
 - b) evitare di doversi rifornire a prezzi talvolta proibitivi in paesi in cui il carburante è troppo caro;
 - c) evitare le difficoltà derivanti dall'obbligo di espiere la pratica di recupero dell'IVA nei paesi in cui è riscossa;
 - d) raggruppare per quanto possibile i punti di rifornimento, per poter negoziare con le compagnie petrolifere prezzi più vantaggiosi.

(¹) GU L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(²) GU L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Civilret di Hillerød con ordinanza 4 luglio 1997, nella causa Dansk Metalarbejderforbund su mandato di John Lauge e altri contro Lønmodtagernes Garantifond

(Causa C-250/97)

(97/C 252/47)

Con ordinanza 4 luglio 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 luglio 1997, nella causa Dansk Metalarbejderforbund su mandato di John Lauge e altri contro Lønmodtagernes Garantifond, il Civilret di Hillerød ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se nel concetto di «licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente a una decisione giudiziaria» quale risultante dal combinato disposto di cui all'art. 3, n. 1, secondo comma, e all'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129/CEE (¹), come modificato con direttiva 92/56/CEE (²), rientri il caso in cui il licenziamento collettivo è avvenuto lo stesso giorno in cui il datore di lavoro ha presentato domanda di dichiarazione di fallimento ed ha cessato le attività, e il

giudice fallimentare, in un momento successivo e senza dilazioni, salvo quella dovuta alla fissazione da parte sua del giorno dell'udienza, emette il decreto che dichiara il fallimento sulla base della domanda di dichiarazione di fallimento con la data della domanda medesima come data di fallimento.

(¹) Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29).

(²) GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 3.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese, con decisione 28 marzo 1997, nella causa Société Baxter, Société B. Braun Medical SA, Société Fresenius France e Société Anonyme des Laboratoires Bristol-Myers-Squibb contro Stato francese

(Causa C-254/97)

(97/C 252/48)

Con decisione 28 marzo 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 luglio 1997, nella causa Société Baxter, Société B. Braun Medical SA, Société Fresenius France e Société Anonyme des Laboratoires Bristol-Myers-Squibb contro Stato francese, il Conseil d'État francese ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 52 e 58 del trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea, ostino a una normativa nazionale, adottata nel 1996, che applica, per tale anno, un contributo straordinario la cui aliquota dev'essere fissata tra l'1,5% e il 2% del fatturato al netto d'imposta realizzato nello Stato d'imposizione dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 dalle imprese che trattano specialità farmaceutiche, per le specialità farmaceutiche rimborsabili e i medicinali autorizzati per l'uso delle collettività, e che prevede la detrazione dalla base imponibile degli oneri contabilizzati nel corso dello stesso periodo per spese attinenti unicamente alle operazioni di ricerca effettuate nello stato d'imposizione.
- 2) Se l'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea osti ad una normativa del genere.
- 3) In caso di risposta negativa ad una o all'altra delle due questioni precedenti, se tale detrazione dalla base imponibile delle spese attinenti ad operazioni di ricerca effettuate nello Stato d'imposizione debba essere qualificata come un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato che istituisce la Comunità europea.